



Modena, 1 luglio 2020

Decreto n. 40

Prot. n. 3321.

Anno 2020 Tit. Cl. Fasc.

Allegati:

Oggetto: Contesto epidemiologico Emergenza sanitaria COVID 19. Misure organizzative - Fase 2. Provvedimenti organizzativi assunti entro il 30 giugno 2020. Disposizioni.

Il Presidente

Sentiti i Presidenti di Sezione,

Sentito il Procuratore della Repubblica;

Sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

Vista la legge 25 giugno 2020, n. 70, di conversione del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, recante *Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19;*

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per sei mesi;

Richiamati integralmente le disposizioni ordinamentali finalizzate al contenimento Covid 19 emanati dal Parlamento, dal Governo, dal Dipartimento della Protezione Civile dal Ministero della Salute, dal Presidente della Regione, dal Ministero della Giustizia e della regione Emilia Romagna.

Rilevato in diritto

che il legislatore urgente dell'emergenza COVID con l'art. 83, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, ha disposto che *«dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020»*, termine poi prorogato al giorno 11 maggio 2020 ex art. 36, comma 1, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, recante *Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

che a norma dell'art. 83, commi 2 e 6, del d.l. n. 18 e dell'art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, poi, dal giorno 12 maggio e inizialmente fino al 30 giugno 2020, lo svolgimento dell'attività giudiziaria era consentito nelle modalità di cui all'articolo in esame, ai commi 7, lett. f ed h (settore civile) e al comma 12 (settore penale) ;

che per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. i), del d.l. n. 28 del 2020, recante *Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19*, il termine finale originariamente previsto al 30 giugno è stato prorogato al *«31 luglio 2020»*;

che la legge di conversione n. 70 del 2020 ha soppresso proprio la lett. i) del comma 1 dell'art. 3 del d.l. 28 del 2020, cosicché risulta reintrodotta il termine finale del 30 giugno 2020, come già fissato originariamente dall'art. 83, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020;

che l'art. 1, comma 2, della l. n. 70 del 2020, viene espressamente stabilito che *«Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28»*;

ritenuto

che in forza della previsione normativa da ultimo indicata, conservino integrale efficacia i provvedimenti assunti ad oggi dall'ufficio, sia aventi ad oggetto il rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020, sia di sostituzione delle udienze che non

richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, attraverso lo scambio documentale e il deposito del provvedimento fuori udienza [la cd. "udienza cartolare", di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020], in ragione della conformità normativa sia pure temporale che ne preserva la validità ("*tempus regit actum*");

che conservano vigore ogni disposizione emanata quanto al rispetto della normativa sanitaria tutt'ora vigente per il contenimento della diffusione del COVID 19;

Dispone

1. Quanto al settore civile:

che potranno essere tenute le udienze già fissate tra il 1 e il 31 luglio a contraddittorio scritto tra le parti o da remoto dovendo viceversa ritenersi che gli effetti derivanti dall'abrogazione della lett. i) del comma 1 dell'art. 3 del d.l. n. 28 del 2020, abbiano ad oggetto gli atti e i provvedimenti successivi alla predetta data, dovendo riprendere vigore il regime processuale ordinario;

che permangono inalterati i provvedimenti organizzativi assunti, ivi compresi i protocolli, con riferimento all'ordinato svolgimento delle attività udenziali e delle attività amministrative degli uffici, in quanto costituiscono attuazione dei principi di buon funzionamento della P.A. e ricezione degli obblighi sanitari imposti dall'autorità sanitaria, come da richiamo espresso operato anche dal Presidente della Corte di Appello;

che con riferimento specifico alle convalide di sfratto, l'intatta vigenza del provvedimento di differimento delle udienze nel regime anteriore rispetto alla legge di conversione n. 70 del 2020, unitamente alle prescrizioni adottate d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, impongono:

- a) la trattazione delle sole udienze di verifica del c.d. termine di grazia sulla base del calendario già disposto dal giudice dott. Siracusano ;
- b) il rinvio di ogni trattazione delle cause di convalida iscritte a ruolo per le udienze del mese di luglio 2020 , cause che saranno trattate entro il mese di ottobre 2020 previo decreto di rinvio del giudice dott. Siracusano da comunicare ad iniziativa esclusiva della parte intimante, unitamente all'atto già notificato : le stesse modalità dovranno essere seguite per la comunicazione dei rinvii già disposti con decreto presidenziale 20 aprile 2020, n. prot. 1036.

2. Quanto al settore penale:


che potranno essere tenute le udienze già fissate tra il 1 e il 31 luglio in forza del regime di assunzione dei provvedimenti di fissazione con le modalità ivi indicate;

che permangono inalterati i provvedimenti organizzativi assunti, ivi compresi i protocolli, con riferimento all'ordinato svolgimento delle attività udenziali e delle attività amministrative, in quanto costituiscono attuazione dei principi di buon funzionamento della P.A. e ricezione degli obblighi sanitari imposti dall'autorità sanitaria, come da richiamo espresso operato anche dal Presidente della Corte di Appello.

Si richiamano le disposizioni impartite e le misure igienico sanitarie in vigore alle quali attenersi pedissequamente, posto che l'obiettivo comune è quello di contemperare esercizio della giurisdizione ed emergenza sanitaria.

Si comunichi al personale amministrativo, ai Magistrati togati e onorari del Tribunale, alla Procura della Repubblica, al Ministero della Giustizia, al Presidente della Corte d'Appello di Bologna, al Procuratore Generale, al Presidente del Consiglio Ordine Avvocati e si pubblichi sul sito internet.

Il Dirigente Amministrativo
dott.ssa Luigina Signoretti



Il Presidente del Tribunale
dott. Pasquale Liccardo

